

## **Stretta sulla deducibilità delle spese di promozione dei farmaci**

Non sono deducibili le spese sostenute dalle aziende farmaceutiche per 'spingere' la diffusione dei propri medicinali. Il 'no' vale anche nel caso in cui costi e comportamenti non configurino ipotesi di reato, come il comparaggio, ma siano in contrasto con la legge sulla pubblicità dei prodotti farmaceutici, la 541 del '92. Lo precisa l'Agenzia delle entrate nella circolare 3/E del 18 gennaio, che ha l'obiettivo di chiarire alcuni articoli della Finanziaria 2003, in particolare l'articolo 2, ed evitare nuovi contenziosi. Nulla cambia per le spese delle aziende destinate all'organizzazione di convegni e congressi, deducibili fino al 20%. La Finanziaria 2003 stabilisce, all'articolo 2, comma 9, che "sono indeducibili i costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali". L'Agenzia delle entrate precisa che "l'indeducibilità riguarda quelle situazioni in cui produttori e commercianti di farmaci offrano beni e servizi gratuiti agli operatori sanitari, oltre i limiti fissati dal decreto legislativo 541". Nel 'mirino' sono le spese di rappresentanza. In particolare, non sono assolutamente deducibili "i costi per l'acquisto di beni e servizi di valore elevato", per esempio "computer, cellulari, borse professionali", anche "se strumentali all'attività medica". Lo stesso vale per le spese destinate all'"acquisto di servizi per soggiorni e ospitalità (viaggi, alberghi e ristorazione), che non rientrano nell'organizzazione di convegni e congressi come stabilito dal decreto legislativo 541". La 'scure' si abbatte anche sui costi per la distribuzione di campioni gratuiti di farmaci oltre i limiti fissati dalla 541. Si possono dedurre, chiarisce infine la circolare, "le spese di modico valore per l'acquisto di ricettari, cancelleria e riviste scientifiche destinate a medici, veterinari e farmacisti"

da DOCTORNEWS